



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Studio

L'OBBLIGO DI RENDICONTO DEL TRUSTEE

21 NOVEMBRE 2011





A cura della Commissione
“IL TRUST”

Presidente

Domenico Antonio Mazzone

Componenti

Maurizio Bastianelli

Sandro Cerato

Michela Cignolini

Patrizia Crocicchio

Giuseppe Lepore

Paolo Ruta

Giorgio Semino

Segreteria tecnica

Laura Pascarella

Mandato 2008-2012

Area di delega

Diritto Tributario e Rapporti con l'Amministrazione
Finanziaria

Consigliere Delegato

Paolo Moretti

Consigliere Co-Delegato

Stefano Marchese



L'OBBLIGO DI RENDICONTO DEL TRUSTEE

Oggetto del presente studio è l'analisi dell'obbligo di rendiconto del trustee, con particolare attenzione alle modalità di redazione dello stesso nell'ottica della più ampia soddisfazione delle esigenze poste a suo fondamento.



SOMMARIO

1.	Premessa	5
2.	Il rendiconto	7
	2.1. Linee generali	7
	2.2. I criteri di valutazione	8
	2.2.1 Attività in trust	8
	2.2.2. Passività in trust	9
	2.2.3. Componenti del Conto Economico	9
	2.3. I documenti da predisporre	10
	2.3.1. Lo Stato Patrimoniale	10
	2.3.2. Il Conto Economico	13
	2.3.3. Il trust con “sottofondi”	15
	2.3.4 Le Note Esplicative	15
	2.3.5. Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto	16
	2.4. I destinatari del rendiconto	17
	2.5. Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto	18
	2.6. Periodicità e tempi di consegna del rendiconto	20
2.7.	Annotazione su Libro Eventi	20



1. Premessa

Come anticipato nel precedente studio del 18.03.2010, redatto da questa Commissione e relativo alla rappresentazione contabile degli accadimenti relativi alla gestione del patrimonio segregato in trust, il presente contributo si occuperà di suggerire opportune modalità di rielaborazione degli output della contabilizzazione, al fine del corretto adempimento da parte del trustee dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei beneficiari, quali destinatari dell'obbligo generale di rendicontazione, e degli eventuali altri soggetti, destinatari del medesimo, individuati dall'atto istitutivo di trust (guardiano, disponenti, ...).

Con riferimento all'obbligo di rendiconto il quadro normativo e negoziale di riferimento è costituito:

- dall'obbligo di rendiconto previsto dall'art.2, lettera c) della Convenzione dell'Aja;
- dalle specifiche previsioni della legge regolatrice;
- dal contenuto dell'atto istitutivo, con riferimento a quanto derogabile dalla legge regolatrice.

Il rendiconto periodico, sintesi delle risultanze degli accadimenti che hanno interessato il fondo in trust in un determinato intervallo temporale, si ritiene debba essere predisposto nell'ottica di soddisfare le esigenze informative dei destinatari dello stesso, come individuati dalla legge o dall'atto istitutivo del trust (beneficiari, disponenti, guardiano) rispondendo al duplice obiettivo di:

- dare conto degli adempimenti eseguiti durante il periodo di riferimento, fornendone adeguata motivazione in conformità alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust (*Discharge Accounting*);
- illustrare l'andamento della gestione durante il periodo di riferimento evidenziando i risultati della stessa sul patrimonio delle diverse categorie di beneficiari (*Performing Accounting*).

Il rendiconto, comunque redatto nel rispetto di principi generali di chiarezza, verità e correttezza, si ritiene debba dare principale evidenza:



- a) dei criteri adottati per la valutazione e la valorizzazione dei beni in trust;
- b) delle informazioni di carattere fiscale, se ritenute rilevanti (ad esempio: determinazione del reddito imponibile, imputazione del reddito, memoria dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni in trust, ...);
- c) se ritenuta rilevante dal trustee, della concreta modalità di svolgimento dell'attività da parte del medesimo. In tale ambito potrebbero risultare opportune le seguenti indicazioni: informazioni inerenti le modalità di calcolo del compenso del trustee; eventuali rapporti intercorsi tra il trustee e il fondo in trust; eventuali rapporti intercorsi tra il fondo in trust e parti comunque correlate con il trustee (fermo restando eventuali disposizioni della legge regolatrice sul conflitto di interessi del trustee).

Salvo le specifiche previsioni delle singole leggi regolatrici e dei singoli atti istitutivi, la violazione del generale obbligo di rendiconto potrà essere rilevata solo nel caso di totale assenza del rendiconto medesimo e nel caso di mancata presentazione dello stesso, entro un termine congruo, dalla specifica richiesta di rendiconto avanzata dai soggetti legittimati a richiederlo.

I soggetti legittimati potranno chiedere al trustee, in ogni tempo, chiarimenti sul rendiconto presentato e detti chiarimenti dovranno essere forniti in tempi congrui, preferibilmente per iscritto.

La richiesta di chiarimenti sul rendiconto presentato, sempre possibile ed integrabile dal trustee, deve essere tenuta distinta dalla richiesta di ulteriori informazioni che è invece consentita nei limiti di quanto eventualmente previsto dalla legge regolatrice, dall'atto istitutivo e dalla valutazione sul contenuto riservato delle informazioni richieste fatta, in subordine, dal trustee.

Con il presente lavoro si intende suggerire, sul piano tecnico-operativo, quali documenti, quale contenuto e quale tempistica il trustee potrà seguire al fine di assolvere l'obbligo di rendiconto.

Quanto ai criteri da adottare per la valutazione delle singole voci del rendiconto, si fa opportuno rinvio al contenuto del precedente studio della Commissione del 18.03.2010, tenendo presente che il rendiconto dovrà recepire i valori di iscrizione in contabilità. In aggiunta, si tenga presente che, in assenza di specifiche disposizioni dell'atto istitutivo o della legge regolatrice, particolari



esigenze informative, soggettivamente valutate dal trustee, potranno rendere necessaria, a soli fini informativi, l'eventuale evidenziazione del valore corrente dei beni in trust¹.

Anche con riferimento alla scelta tra criterio di "cassa" o di "competenza"² si rinvia a quanto contenuto nello studio sopra richiamato, ricordando che non risulta alcuno specifico obbligo di legge al riguardo, fatta eccezione per gli obblighi contabili previsti dalla normativa fiscale (art.13, che rinvia ai successivi artt. 14 e 20, del DPR 600/1973) con specifico riferimento ai trust che svolgono attività commerciale (prevalente o non).

2. Il Rendiconto

2.1. Linee generali

Come già osservato in relazione alla tenuta della contabilità, per la quale non è previsto alcuno schema obbligatorio (risultando sufficiente, nei casi più semplici, un sistema elementare di organizzazione della documentazione inerente gli accadimenti del patrimonio segregato in trust), analogamente, con riferimento al rendiconto, non sussiste alcun obbligo di adozione di schemi predefiniti.

In sostanza, pur considerando l'obbligo di rendiconto del trustee un aspetto rilevante del trust, è demandata all'atto istitutivo, in conformità alla legge regolatrice, la formulazione delle modalità e della periodicità con cui effettuare il rendiconto, fermo restando i diritti di informativa inderogabilmente riconosciuti ai beneficiari.

A tale proposito, è sicuramente raccomandabile che l'atto istitutivo contenga le suddette disposizioni con chiarezza; in difetto, o laddove le stesse non risultassero sufficientemente chiare, il trustee avrà cura – anche a maggior tutela della sua attività - di esplicitare, nelle note illustrative al rendiconto, i criteri che lo hanno indotto a scegliere la specifica forma della rendicontazione.

¹ Esistono, in tal senso, riscontri anche nella prassi inglese sui trust.

² Ad esempio, con riferimento ai trust disciplinati dalla legge di San Marino, il Decreto Delegato 05 maggio 2010, n.85 della Repubblica di San Marino, in merito alle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust, prevede che ai fini contabili "il trustee, separatamente per ogni trust, deve optare, qualora le disposizioni di leggi fiscali non lo prevedano specificatamente, tra il principio di cassa o di competenza ...". Tale scelta risulta peraltro coerente anche con la previsione del nostro ordinamento che impone l'applicazione del criterio di competenza in caso di trust esercenti attività commerciali (cfr. art.13, DPR 600/1973).



In tale contesto, si può spaziare da elementari contrapposizioni schematiche tra entrate ed uscite, alla richiesta di un vero e proprio rendiconto certificato da revisori indipendenti³.

2.2. I criteri di valutazione

Premesso quanto più sopra già anticipato con riferimento ai criteri di valutazione, si riepilogano di seguito i principali criteri generalmente utilizzati nelle prassi.

2.2.1 Attività in trust

- **Immobilizzazioni** (materiali, immateriali e/o finanziarie) acquisite mediante atti a titolo oneroso: sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori, e non sono soggette al processo di ammortamento in quanto non si tratta di beni destinati ad impieghi produttivi nell'esercizio di impresa. Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell'esercizio nel quale sono state sostenute, ad eccezione di quelle capitalizzate in quanto aventi natura incrementativa dei beni a cui si riferiscono.
- **Immobilizzazioni** (materiali, immateriali e/o finanziarie) acquisite senza corrispettivo: sono iscritte al costo o valore fiscale che l'elemento dell'attivo aveva presso il soggetto trasferente⁴. In tal caso, per i beni immobili è possibile assumere, quale valore di iscrizione, quello risultante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
- **Altre attività finanziarie non immobilizzate**: valgono i medesimi criteri di iscrizione delle immobilizzazioni. Risulta opportuna, in ogni caso, una adeguata informazione sul valore corrente di dette attività (anche mediante ricorso ai valori di mercato determinati dalle quotazioni in mercati regolamentati, se presenti) contenuta nelle Note Illustrative al

³ La previsione della revisione contabile nell'ambito del trust, non essendo generalmente prevista dalle leggi regolatrici, potrà essere prevista dal disponente nell'atto istitutivo. Nondimeno la legge inglese, nel Trustee Act del 1925, section 22 (4), dà il potere discrezionale al trustee, con i costi a carico del trust, di disporre la revisione dei conti, da parte di un revisore indipendente, non più di una volta ogni tre anni, a meno che non vi siano speciali circostanze che rendano ragionevole una revisione più frequente.

⁴ Detto valore dovrà risultare opportunamente documentato al trustee, a tal fine si suggerisce l'opportunità della sua indicazione nell'atto di trasferimento. Qualora non sia possibile individuare il valore suddetto, il bene potrà essere valutato e iscritto al valore corrente risultante da apposita perizia di stima redatta da professionista iscritto ad albo.



Rendiconto. Il trustee valuterà discrezionalmente, caso per caso, l'eventuale necessità di procedere alla contabilizzazione di svalutazioni di dette attività, prima del loro effettivo realizzo.

- **Crediti:** sono iscritti al valore di presunto realizzo.
- **Disponibilità liquide:** sono iscritte al valore nominale. Le poste in valuta saranno valutate al cambio a pronti alla data di chiusura del rendiconto.
- **Ratei e Risconti attivi:** sono valorizzati mediante una ripartizione dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi finanziari nel rispetto del principio della competenza economica⁵.

2.2.2 Passività in trust

- **Fondi per rischi ed oneri:** accolgono gli accantonamenti operati a fronte di passività di natura determinata e di esistenza certa o probabile delle quali, alla data di chiusura del rendiconto, sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
- **Debiti:** sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale per importi corrispondenti al loro valore nominale.
- **Ratei e Risconti passivi:** sono valorizzati mediante una ripartizione dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi finanziari⁶.

2.2.3 Componenti del Conto Economico

Riaffermando quanto indicato nel precedente studio della Commissione del 18.03.2010 in merito alla libertà di scelta tra il principio di cassa” o quello di “competenza” nella rilevazione dei fatti gestionali inerenti il patrimonio in trust, si ribadisce l'importanza di indicare in modo chiaro la scelta di contabilizzazione operata.

In ogni caso, si suggerisce la deduzione delle imposte sostitutive o applicate mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta direttamente dal provento lordo cui accedono.

Viceversa, le imposte che gravano direttamente sugli immobili saranno opportunamente imputate a conto economico e, se riferite a beni inclusi in uno specifico sottofondo, saranno ivi attribuite.

⁵ Si ricorda che qualora si opti per il criterio di contabilizzazione per cassa le voci ratei e risconti non saranno presenti.

⁶ Si rinvia alla nota 5.



2.3. I documenti da predisporre

Le rappresentazioni schematiche, suggerite sul piano tecnico-operativo nel seguito del presente lavoro, seguono l'impostazione del piano dei conti proposto nello studio del 18.03.2010. Le medesime risultano particolarmente fruibili dalle trust companies, che già utilizzano il metodo della partita doppia, sia nel proprio impianto contabile che nella gestione contabile dei singoli trust.

Le rappresentazioni schematiche suggerite si sostanziano nei seguenti documenti:

- 1) Lo Stato Patrimoniale⁷;
- 2) Il Conto Economico;
- 3) Le Note Esplicative che contengono tutti gli elementi utili alla completa comprensione dei dati numerici contenuti nei due prospetti precedenti, nonché il "Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto", ed eventuali informazioni aggiuntive.

2.3.1. Lo Stato Patrimoniale

Si suggerisce di seguito uno schema di Stato Patrimoniale nel quale - proprio per maggiore chiarezza illustrativa - vengono richiamate le voci suggerite nel piano dei conti proposto nello studio del 18.03.2010 che, si ricorda, rappresenta uno schema suggerito, semplificato, indicativo e non vincolante.

Il modello proposto è rappresentato a sezioni contrapposte, con suddivisione, all'interno delle due sezioni e per ciascuna voce, rispettivamente dell'attivo e del passivo, della quota parte dell'importo complessivo rispettivamente attribuibile (con certezza) ai beneficiari del reddito nonché, per differenza, della quota spettante ai beneficiari del capitale⁸.

Lo schema prevede altresì la colonna di raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

⁷ Nella prassi anglosassone dei trust il rendiconto del trustee è composto dal Conto del Patrimonio (Capital Account) e dal Conto del Reddito (Income Account), il cui contenuto è frutto di una diversa impostazione rispetto a quanto previsto nel presente lavoro.

⁸ Si rinvia alla nota 7 del precedente documento della Commissione del 18 marzo 2010.



ATTIVO	BENEFICIARI DEL CAPITALE		BENEFICIARI DEL REDDITO	
	X-1	X	X-1	X
ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONE IN TRUST	X-1	X	X-1	X
• IMMATERIALI				
– Brevetti				
– Marchi				
– ...				
• MATERIALI				
– Immobili				
– Mobili				
– Mobili registrati				
– ...				
• FINANZIARIE				
– Partecipazioni				
– Gestioni patrimoniali				
– Titoli				
– ...				
• CREDITI	X-1	X	X-1	X
– Verso disponenti				
– Verso erario				
– Verso clienti				
– Verso beneficiari				
• DISPONIBILITA' LIQUIDE				
– Banca c/c				
– Cassa				
– Posta c/c				
• RATEI E RISCONTI ATTIVI				
– Ratei attivi				
– Risconti attivi				
TOTALE ATTIVO				



PASSIVO	BENEFICIARI DEL CAPITALE		BENEFICIARI DEL REDDITO	
	X-1	X	X-1	X
PATRIMONIO NETTO				
<ul style="list-style-type: none">• Dotazioni iniziali				
<ul style="list-style-type: none">• Dotazioni successive				
<ul style="list-style-type: none">• Riserve accantonamento utili per opere future				
<ul style="list-style-type: none">• Riserve c/beneficiari				
<ul style="list-style-type: none">• Risultato dell'esercizio				
FONDI PER RISCHI E ONERI				
<ul style="list-style-type: none">• ...				
DEBITI				
<ul style="list-style-type: none">• Verso disponenti				
<ul style="list-style-type: none">• Verso trustee				
<ul style="list-style-type: none">• Verso erario				
<ul style="list-style-type: none">• Verso fornitori				
<ul style="list-style-type: none">• Verso beneficiari				
<ul style="list-style-type: none">• Verso guardiano				
RATEI E RISCONTRI PASSIVI				
<ul style="list-style-type: none">• Ratei passivi				
<ul style="list-style-type: none">• Riscontri passivi				
TOTALE PASSIVO				

Volendo fornire informazioni aggiuntive è possibile ipotizzare l'inserimento di una ulteriore colonna numerica (la prima), con l'indicazione della consistenza dei beni in trust al momento dell'apporto da parte del disponente.



2.3.2. Il Conto economico

Si suggerisce di seguito uno schema di Conto Economico scalare nel quale, in analogia a quanto già visto per lo Stato Patrimoniale e per aumentare la chiarezza illustrativa, vengono richiamate le voci suggerite nel piano dei conti proposto nello studio del 18.03.2010.

Il modello proposto prevede quindi l'indicazione, per ciascuna area di beneficiari (del capitale o del reddito), delle specifiche voci.

Lo schema prevede altresì la colonna di raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

Non può che ribadirsi in questa sede l'importanza di quanto già indicato nelle linee generali con riferimento all'opportunità che l'atto istitutivo contenga le eventuali disposizioni in merito alla ripartizione di voci di costo che si prestano a duplice collocazione (es. compenso trustee, commissioni di gestione, spese di tenuta contabilità, ecc.) dovendo, in mancanza, il trustee farsi parte diligente nel descrivere adeguatamente nelle note illustrative il criterio da lui prescelto per la determinazione delle quote di riparto degli stessi costi.



CONTO ECONOMICO	X-1	X
AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL CAPITALE		
A) RICAVI		
• Ricavi tipici		
– Plusvalenze immobiliari		
– Plusvalenze finanziarie		
– ...		
• Altri ricavi....		
B) COSTI		
• Costi tipici		
– Manutenzioni straordinarie industriali		
– Compenso trustee		
– Cancelleria		
– Spese postali e bollati		
– Compensi professionali		
– Interessi passivi		
– Compenso guardiano		
– Altri costi.....		
C) ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI/ONERI		
D) IMPOSTE		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DEI BENEFICIARI DEL CAPITALE		
AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL REDDITO		
E) RICAVI		
• Ricavi tipici		
– Affitti attivi		
– Dividendi		
– Interessi attivi		
– Altri ricavi....		
F) COSTI		
• Costi tipici		
– Costi registrazione contratti di affitto		
– Manutenzioni ordinarie industriali		
– Compenso trustee		
– Cancelleria		
– Spese postali e bollati		
– Compensi professionali		
– Interessi passivi		
– Compenso guardiano		
– Altri costi.....		
G) ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI/ONERI		
H) IMPOSTE		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO		



2.3.3. I trust con “sottofondi”

Nella prassi è diffusa la presenza di trust con “sottofondi”. Fermo restando il principio della unitarietà della contabilità e del rendiconto del trust (ogni trust deve avere una sola contabilità ed un unico rendiconto generale, con l’evidenziazione, se richiesta, di dati parziali), qualora sia previsto dall’atto istitutivo e consentito dalla legge regolatrice, può essere prevista la suddivisione del fondo in trust i più sottofondi in relazione a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari (ed es. per singoli rami familiari). In tali casi l’atto istitutivo può richiedere la conseguente predisposizione di singoli “sotto-rendiconti” per ogni sottofondo presente. L’atto istitutivo potrebbe anche prevedere che i sotto-rendiconti, in quanto rendiconti parziali del rendiconto generale (si può parlare anche di distinti “sezionali” della contabilità e del rendiconto), possono essere destinati (anche per ragioni di riservatezza) soltanto a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari.

2.3.4. Le Note Esplicative

Si suggerisce di corredare, i documenti che compongono il rendiconto, con apposite note esplicative. Dette note forniranno gli opportuni chiarimenti e dettagli in merito agli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il rendiconto, e potranno essere redatte con una elencazione che, a titolo di esempio, ancorché non esaustivo, si riporta di seguito:

1. **Premessa**, contenente l’indicazione delle finalità del rendiconto;
2. **Clausole generali di formazione del rendiconto adottate** (in generale, chiarezza, veridicità e correttezza ma anche, con riferimento ai trust di scopo con finalità sociali e di pubblica utilità, principi di responsabilità e trasparenza) **e principi di contabilizzazione applicati** (prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza ...);
3. **Descrizione dei principali eventi intercorsi nel periodo** (gli eventi più significativi verificatisi nel corso del periodo di riferimento del rendiconto, in particolare quelli che hanno avuto significative ripercussioni economico-patrimoniali e quelli comunque riferiti ai principali beni in trust, ancorché privi di effetto diretto sulla consistenza o composizione del fondo, di cui il trustee ritenga opportuno mantenere memoria);
4. **Consistenza e criteri di valutazione adottati** (costo, valore corrente, valore di realizzo, ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni in trust, ...) nonché l’indicazione delle eventuali deroghe o variazioni dei criteri rispetto al precedente rendiconto;



5. **Politica di investimento del trust** (illustrazione della politica seguita);
6. **Criteri di ripartizione** degli oneri tra area di spettanza dei beneficiari del reddito ed area di spettanza dei beneficiari del capitale, nonché le eventuali variazioni di criteri rispetto ai rendiconti precedenti;
7. Eventuali informazioni relative ai **Sottofondi** (criteri di ripartizione degli oneri e proventi tra i vari sottofondi);
8. **Prospetto di riconciliazione tra il risultato di gestione e il reddito fiscale**, contenente l'indicazione del reddito imponibile sottoposto a tassazione in capo al trust, in caso di trust opaco, ovvero attribuito ai beneficiari, in caso di trust trasparente;
9. **Prospetto delle variazioni del patrimonio netto del trust**;
10. **Conclusioni**.

Va da sé che il trustee avrà cura di integrare queste indicazioni che, lo si ribadisce, non risultano esaustive, con ogni altra indicazione ritenuta significativa od opportuna.

Ad esempio, laddove il rendiconto sia predisposto con criteri di costo storico, i valori correnti dei principali beni componenti il patrimonio, se suscettibili di valutazione e significativi anche agli altri fini della rendicontazione di pertinenza, nonché altri eventuali dettagli qualitativi in relazione ai suddetti beni⁹ (ad es. descrizione qualitativa della voce immobili - tipo, ubicazione, stato di conservazione, valore attribuibile ai beni ricevuti a titolo gratuito).

Potrebbero ancora risultare significative eventuali informazioni complementari al criterio di cassa o di competenza utilizzato nella registrazione dei fatti di gestione (ad es. eventuali differenziali netti maturati ma non realizzati sui beni in trust; l'indicazione dei valori fiscalmente riconosciuti, utile, ad esempio, nel caso di successive determinazioni di capital gains).

2.3.5. Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto del trust.

Si suggerisce di corredare le note esplicative con il prospetto "Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto" dove le principali variazioni del capitale vengono descritte con riferimento alla specifica causa che le ha originate, individuando quindi le variazioni intervenute nel capitale sulle specifiche quote a favore dei beneficiari del reddito e di quelle a favore dei beneficiari del capitale.

⁹ L'aspetto qualitativo diventa di estrema rilevanza in presenza di beni non fungibili.



Ad ulteriore illustrazione, si riporta di seguito un esempio su come potrebbe essere articolato il prospetto contenente le variazioni del capitale.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (periodo x)			
	Beneficiari del Capitale (A)	Beneficiari del Reddito (B)	Totale (A+B)
1) Patrimonio netto alla data della precedente rendicontazione (o conferimenti iniziali se primo anno)			
2) Variazioni positive:			
2.1. conferimenti ricevuti nell'esercizio			
2.2. altro (specificare)			
3) Variazioni negative:			
3.1. distribuzioni ai beneficiari durante l'esercizio			
3.2. altro (specificare)			
4) Risultato dell'esercizio del periodo x (+/-)			
5) Anticipi erogati dal trustee ai beneficiari nel corso dell'esercizio			
6) Totale patrimonio netto finale (1 + 2 - 3 +/- 4 - 5)			

Sarà cura del trustee illustrare in modo ampio ed esaustivo le motivazioni delle anticipazioni effettuate nonché degli eventuali accantonamenti a voci del patrimonio netto.

2.4. I destinatari del rendiconto.

Tenuto conto che l'obbligo di rendiconto deve considerarsi ineliminabile, alcune riflessioni vanno fatte sui soggetti destinatari dello stesso. L'argomento si presta a considerazioni in merito alla sussistenza di obblighi e/o vincoli alla riservatezza.

Destinatari "potenziali" del rendiconto possono essere i soggetti nel cui interesse opera il trustee e precisamente:



- i beneficiari, anche eventualmente riuniti in apposito “comitato” e suddivisi per categoria (del reddito, del patrimonio, o entrambi) oppure per gruppi (trust con sottofondi);
- il guardiano (se esistente);
- il revisore (se esistente);
- lo stesso disponente;
- altri soggetti (es. coniuge del disponente defunto), che non necessariamente ricoprono la veste di soggetti del trust.

L’atto istitutivo potrebbe, per ragioni di riservatezza e pur sempre in conformità con le disposizioni della legge regolatrice, prevedere che il rendiconto venga fornito solo a determinate categorie degli stessi o solo limitatamente alle parti del rendiconto che direttamente li riguardano.

Ancorché infatti tutti i beneficiari, e non solo necessariamente quelli cosiddetti “vested”, possano attivare richieste di rendicontazione nei confronti del trustee con riferimento ai propri specifici interessi, quest’ultimo, tranne il caso in cui la richiesta venga avanzata dall’autorità giudiziaria, sarà tenuto a rispettare i vincoli di riservatezza imposti dall’atto istitutivo.

Laddove i beneficiari fossero minorenni, inabili, incapaci, si ritiene che il rendiconto debba essere consegnato al soggetto che ne ha la rappresentanza legale (genitori, tutori, ...).

Qualora vi sia l’“ingresso” di un nuovo beneficiario (ad esempio, sempre se previsto dall’atto istitutivo: in conseguenza di nomina e/o designazione da parte del guardiano, per successione al beneficiario defunto, in caso di subentro a seguito rinuncia di un beneficiario, ...), è consigliabile consegnare allo stesso una informativa adeguata sui risultati della gestione precedente il suo ingresso.

Si ritiene che, qualora l’atto istitutivo consenta il trasferimento della posizione beneficiaria a terzi, un obbligo informativo debba essere posto a carico del beneficiario che trasferisce la propria posizione in favore del soggetto che la riceve.

2.5. Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto

Quanto alle modalità consigliate per la consegna del rendiconto ai destinatari come in precedenza individuati, in assenza di specifiche disposizioni nella legge regolatrice e nell’atto istitutivo, lo stesso può essere trasmesso con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (notifica, raccomandata A/R, lettera a mano con firma per ricevuta, posta elettronica certificata,



posta elettronica con conferma di ricezione da parte del destinatario). La consegna può risultare altresì dal verbale di una specifica riunione, da tenersi alla presenza degli stessi destinatari e da riportare sul Libro degli eventi.

La prassi può comunque ispirarsi all'obbligo di rendicontazione annualmente eseguito dalle società fiduciarie nei confronti dei loro fiducianti¹⁰.

Quanto all'approvazione, fatti salvi i casi nei quali è lo stesso atto istitutivo a richiederne l'effettuazione da determinate categorie di soggetti¹¹, a maggior tutela dell'operato del trustee, se ne ritiene comunque suggeribile l'acquisizione da parte dei destinatari¹².

Deve ritenersi scontato che l'obbligo di rendiconto del trustee non è delegabile a terzi. Pertanto, anche se nella redazione del rendiconto il trustee si sia avvalso di specifiche competenze professionali di terzi, deve risultare in maniera chiara ed inequivocabile che lo stesso è interamente riferibile al trustee.

L'approvazione del rendiconto assume rilevanza anche nell'ipotesi in cui l'ufficio del trustee sia costituito da più soggetti (co-trustee), nel qual caso si rende necessario prevedere le modalità di approvazione del rendiconto da parte dell'ufficio del trustee pluripersonale¹³. In tale ultimo caso sarà l'atto istitutivo a prevedere le modalità con le quali il consiglio dei trustee adotta le proprie decisioni, ivi compresa quella relativa all'approvazione del rendiconto. In mancanza è opportuno che l'approvazione del rendiconto da parte dell'ufficio del trustee risulti da atto scritto (verbale della riunione dell'ufficio del trustee), in particolar modo se l'approvazione è avvenuta a maggioranza e non all'unanimità. L'approvazione del rendiconto da parte di tutti i componenti dell'ufficio del trustee (all'unanimità), può risultare anche da fatti concludenti come la sottoscrizione da parte di tutti i trustee di tutti i documenti che compongono il rendiconto.

¹⁰ Si rinvia a quanto previsto dal DM. 16.1.1995.

¹¹ Ad esempio: dal guardiano e/o dai beneficiari (o dal comitato dei beneficiari). Il tema degli effetti civilistici e tributari dell'approvazione del rendiconto, in particolar modo da parte dei beneficiari, assume particolare rilevanza e richiede uno specifico approfondimento rinviato ad un successivo lavoro della Commissione. Basti qui considerare ad un effetto "ratifica" dell'operato del trustee che potrebbe essere connesso alla suddetta approvazione del rendiconto.

¹² Anche eventualmente tramite silenzio-assenso all'approvazione, nel termine opportunamente indicato nella comunicazione di trasmissione, ovvero, nello stesso verbale della riunione di approvazione del rendiconto. È opportuno che della eventuale approvazione del rendiconto se ne dia atto nel Libro degli eventi.

¹³ Tale aspetto non assume rilevanza nel caso di trustee unipersonale, nel qual caso appare sufficiente la sottoscrizione del rendiconto da parte del trustee medesimo.



Laddove il rendiconto sia soggetto alla revisione contabile (per espressa previsione dell'atto istitutivo), unitamente al rendiconto dovrà essere presentato anche il parere rilasciato dal revisore sul rendiconto medesimo.

2.6. Periodicità e tempi di consegna del rendiconto

Ancorché la prassi anglosassone, cui generalmente si fa riferimento stante l'ampiezza dei casi trattati e del materiale disponibile, preveda una costante disponibilità del trustee alla richiesta di rendicontazione (*accountability*)¹⁴, si può ritenere opportuna una periodicità almeno annuale del rendiconto che, nella generalità dei casi¹⁵, corrisponderà con l'anno solare anche per le necessità di allineamento con gli obblighi fiscali di dichiarazione annuale dei redditi da parte del trust.

La predisposizione ed eventuale approvazione del rendiconto dovrà essere effettuata in tempo utile alla redazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti che dovessero dichiararne il reddito per trasparenza¹⁶.

2.7. Annotazione su Libro Eventi

Si ritiene importante segnalare l'opportunità di indicare nel Libro degli Eventi, libro nel quale – lo si ricorda – dovrebbe essere rinvenibile traccia di ogni accadimento significativo relativo al trust, l'avvenuta trasmissione del rendiconto ai destinatari individuati dall'atto di trust nonché l'avvenuta approvazione esplicita o tacita dello stesso.

¹⁴ Il trustee sarà comunque tenuto, se previsto dalla legge regolatrice o dell'atto istitutivo e previo il riconoscimento di un congruo termine per la risposta, a predisporre il rendiconto (o rendiconti parziali) su specifica richiesta dei destinatari, anche con periodicità infrannuale.

¹⁵ Ai fini fiscali il periodo d'imposta per i soggetti IRES è determinato ai sensi dell'art.76, secondo comma, TUIR, pertanto esso è costituito dal periodo di gestione dell'Ente (trust) determinato dall'atto istitutivo. In mancanza di determinazione il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare. Sul piano civilistico non sembrano esservi ostacoli da individuare un periodo di gestione di durata inferiore o superiore all'anno. A parere della Commissione è consigliabile, per motivi di carattere logico e operativi, prevedere nell'atto istitutivo l'identità tra il periodo d'imposta e il periodo di gestione del trust, coincidenti con l'anno solare.

¹⁶ Come è noto, ai sensi dell'art. 73, secondo comma, TUIR, il reddito del trust è imputato per trasparenza al (ai) beneficiario "individuato", inteso come beneficiario al quale spetta un diritto azionabile giudizialmente sul reddito prodotto dai beni in trust, senza alcun potere discrezionale del trustee in merito all'attribuzione di tale reddito. I beneficiari individuati dovranno essere messi in condizione dal trustee di assolvere i propri obblighi tributari in relazione al reddito agli stessi imputata dal trust trasparente ai sensi dell'art.73, TUIR. A tal fine il trustee dovrà provvedere a comunicare ai beneficiari individuati, preferibilmente a mezzo raccomandata AR, tutti gli elementi necessari alla dichiarazione dei redditi imputati per trasparenza.



A discrezione del trustee, potrebbe esser opportuna l'integrale trascrizione del rendiconto stesso¹⁷. Il tutto a supporto della correttezza e trasparenza dell'operato del trustee.

¹⁷ In tale caso, come si è già avuto modo di rilevare nel precedente lavoro della Commissione del 18.03.2010 al quale si rinvia, il Libro degli eventi sarebbe anche sostitutivo del Libro Inventari del Trust.